

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1946

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RONCHI, TAMINO, RUSSO FRANCO, ARNABOLDI,  
RUSSO SPENA, CAPANNA**

*Presentata il 24 novembre 1987*

**Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio  
di difesa civile e popolare non violenta**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo afferma e tutela, per tutti i cittadini europei, il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Nella risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 1983 si ribadisce che « il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione va annoverato fra i diritti fondamentali ».

L'obiezione di coscienza al servizio militare è senza ombra di dubbio una manifestazione della libertà di coscienza, cioè di un diritto fondamentale ed inalienabile in un Paese che si dichiara democratico. Per usare le parole della risoluzione del Parlamento europeo: « La salvaguardia della libertà di coscienza implica il diritto di rifiutarsi di compiere il servizio militare armato, nonché quello di ritirarsi da detto servizio per motivi di coscienza ».

Fino al 1985, in sede politica più che giuridica, si tendeva a giustificare le limitazioni, sostanzialmente punitive verso gli obiettori di coscienza, contenute nella legge 15 dicembre 1972, n. 772, con l'obbligo costituzionale alla difesa della Patria, sancito dall'articolo 52 della Costituzione, che avrebbe giustificato un interesse prevalente sulla libertà di coscienza e ridotto l'obiezione a concessione limitata.

Contro tale distorta interpretazione è intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n. 164 del 1985) affermando inequivocabilmente: « Il congiunto richiamo degli articoli 2, 3, primo comma e 52 della Costituzione sembra dare per presupposto che l'obbligo di prestare servizio militare armato non sia un dovere di solidarietà politica inderogabile per tutti i cittadini. Inderogabile dovere di solidarietà politica per tutti i cittadini è, in-

vece, la difesa della Patria, cui il servizio militare obbligatorio si ricollega, pur differenziandosene concettualmente ed istituzionalmente». Prosegue inoltre la Corte costituzionale: « La legge che, con il dare riconoscimento e, quindi, ingresso all'obiezione di coscienza, ha previsto per gli obbligati alla leva la possibilità di venire ammessi a prestare, in luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato, o servizio civile sostitutivo, non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato ».

Ma se l'obiezione di coscienza è espressione della libertà di coscienza e se questa è un diritto fondamentale che non trova alcuna limitazione costituzionale ne consegue:

a) la maggiore durata, obbligatoria, per il servizio civile sostitutivo non è legittima;

b) la libertà di coscienza, come quella di pensiero e di religione, non può essere oggetto di indagine istituzionale: non vi può essere un tribunale delle coscienze, né una commissione che sondi la coscienza di un individuo (ordinanza del Consiglio di Stato, del 24 maggio 1985, n. 16);

c) non si possono frapporre ostacoli burocratici, di durata, dell'attesa, di disinformazione, perché ciò lede un diritto fondamentale;

d) non ci può essere un servizio civile punitivo con precettazioni autoritarie che tendano a rendere tale servizio più oneroso di quello militare.

La tutela della libertà di coscienza, ed il conseguente diritto all'obiezione, non può incontrare limitazioni strumentali né della « destra militarista », né del centro della doppia morale (quella pubblica, cosiddetta realista e quella privata, pubblicamente spesso negata), né di quella parte della sinistra che teme che l'estensione dell'obiezione di coscienza apra la strada a forze armate volontarie e professionali.

La libertà di coscienza non può ammettere limitazioni di questo tipo. La destra anacronistica si rassegni: la sua visione di difesa della Patria è fuori dalla nostra Costituzione che ripudia la guerra, che esalta le libertà individuali, che non stabilisce nessun obbligo assoluto di difesa militare.

Le forze democristiane siano meno doppie e più coerenti, almeno su questa questione: la libertà di coscienza non dovrebbe trovare limitazioni strumentali.

Se questo modello di difesa armata, se queste forze armate non incontrassero più il consenso della società, e in particolare dei giovani, si dovrebbero cambiare e non conservare ad ogni costo (anche a costo di calpestare il diritto all'obiezione di coscienza?).

Lo sbocco sarebbero necessariamente forze armate fatte da professionisti?

Se si arrivasse a quel punto, la critica e la contestazione politica e culturale del militarismo sarebbero talmente forti e avanzate da poter porre, in ben altri termini, il problema della difesa e della sicurezza del Paese e della sua gente.

Abbiamo fino a questo punto affrontato la questione dell'obiezione di coscienza solo in termini formali e di principio, termini che dovrebbero valere per ogni democratico, a prescindere dalle sue convinzioni sulle questioni della difesa e della pace nella nostra epoca.

Il valore che noi attribuiamo all'obiezione di coscienza (meglio sarebbe dire alle obiezioni di coscienza che non si limitano al servizio militare, ma si estendono alle spese militari, alle produzioni belliche, alle iniziative armate condotte in particolare fuori dal territorio nazionale) è più ampio e sostanziale.

Viviamo nell'era dello sterminismo, della possibilità, per la prima volta nella storia dell'umanità, di causare con una guerra nucleare, la fine della specie umana sul pianeta Terra.

Noi viviamo in un'era in cui sarebbe possibile dare ad ogni uomo il sufficiente per vivere dignitosamente; invece ci sono milioni di uomini, donne e, soprattutto, bambini che muoiono, ogni anno, per

fame, malnutrizione o malattie connesse con la più brutale miseria. E ciò avviene anche perché sprechiamo risorse ingentissime in armamenti sempre più sofisticati, distruttivi e costosissimi che uccidono, per fame, anche quando non vengono impiegati.

Senza pretendere di poter interpretare il senso di ogni, personale, obiezione di coscienza, pensiamo che si possa dire che tale obiezione rappresenta, comunque, un atto di rottura, di non collaborazione, di non complicità con lo sterminio e con il militarismo nella nostra epoca.

È la sola via percorribile? Probabilmente no. E chi fa altre scelte, per esempio il giovane che sceglie il servizio militare? Può, ovviamente, avere altre ragioni e deve avere uguale attenzione e uguale rispetto anche da parte delle forze pacifiste.

Secondo questa impostazione, e cercando di far tesoro dell'esperienza e dei consigli degli obiettori di coscienza, di movimenti non violenti e pacifisti di esponenti di associazioni cattoliche impegnate sul terreno della pace e del disarmo, abbiamo elaborato questa proposta di legge i cui punti più rilevanti e significativi sono:

1. L'obiezione di coscienza come diritto e quindi necessità di pari durata del servizio militare, nessun tribunale delle

coscienze né esclusione pretestuosa, possibilità di obiettare anche durante il servizio militare, risposta o accoglimento automatico entro 90 giorni dalla domanda, smilitarizzazione della gestione dell'impiego degli obiettori.

2. Sviluppo del servizio civile anche in attività pacifiste, di protezione civile e di difesa popolare non violenta: questo è un punto qualificante per questa proposta che punta, da una parte, a valorizzare l'impegno pacifista almeno di una parte di obiettori e, dall'altra, a configurare un servizio civile sostitutivo che non sia affidato solo ad enti privati o pubblici che impieghino gli obiettori in vari servizi socialmente utili, ma anche un servizio di difesa civile, popolare non violenta, coordinato con la protezione civile, che sviluppi pratiche, iniziative di difesa popolare non violenta ed anche di difesa civile della salute, dell'ambiente e di intervento in caso di calamità e di catastrofi, naturali o causate dall'uomo.

Per ribadire la nostra concezione della difesa, come difesa non necessariamente armata, abbiamo proposto di mantenere le strutture della difesa popolare non violenta sotto la direzione e il coordinamento del Ministro della difesa, con la proposta di nominare un sottosegretario per la difesa popolare non violenta.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### CAPO I.

#### ART. 1.

*(Diritto all'obiezione di coscienza).*

1. Poiché la libertà di coscienza è un diritto fondamentale di tutti i cittadini, gli obbligati alla leva che abbiano maturato convincimenti che li rendano indisponibili a prestare servizio militare armato, possono presentare dichiarazione di obiezione di coscienza, secondo le modalità previste dalle presenti norme, con la quale vengono cancellati dalle liste di leva e contemporaneamente vengono destinati al servizio civile alternativo o al servizio di difesa popolare non violenta, per un periodo uguale a quello del normale servizio militare.

2. Non possono essere ammessi ai benefici della presente legge gli obbligati i quali siano, al momento dell'istanza di obiezione di coscienza, titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

#### ART. 2.

*(Presentazione della dichiarazione).*

1. La dichiarazione di obiezione di coscienza e la domanda per l'assegnazione al servizio civile alternativo o al servizio di difesa popolare non violenta, devono essere indirizzate al Ministero della difesa e presentate ai competenti uffici di leva, in qualunque momento ed in qualsiasi posizione si trovi l'obbligato rispetto all'assolvimento dell'obbligo di leva.

2. Nel caso in cui la domanda venga inoltrata dopo l'inizio del servizio militare la prestazione del servizio stesso viene sospesa, in attesa del decreto del Ministro della difesa. In caso di accoglimento della dichiarazione, il periodo di servizio militare effettuato viene computato in diminuzione del servizio civile alternativo.

3. La dichiarazione di obiezione di coscienza deve specificare l'opzione per il servizio civile alternativo o per il servizio della difesa popolare non violenta. A questa dichiarazione vanno allegati:

a) certificato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza, attestante che il presentante la domanda non risulta titolare di licenze o autorizzazioni di cui il comma 2 dell'articolo 1;

b) certificato penale;

c) ogni altra informazione utile riguardo ai titoli di studio, competenze professionali, attitudini.

### ART. 3.

*(Informazione  
sull'obiezione di coscienza).*

1. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, deve essere fatta esplicita ed adeguata menzione del diritto degli obbligati alla leva di avvalersi dei benefici della presente legge.

2. È fatto ugualmente obbligo ai comuni, tramite gli uffici di leva, di far conoscere la presente legge, attraverso l'inoltro al domicilio di tutti i cittadini, al momento del compimento del diciottesimo anno di età, di un opuscolo recante tutte le informazioni relative alla possibilità di avvalersi della presente legge.

### ART. 4.

*(Accoglimento o reiezione delle domande).*

1. Il Ministro della difesa, accertata la conformità della documentazione prodotta

a quanto previsto dagli articoli 1 e 2, accoglie, con decreto, la domanda, dandone comunicazione, oltre che all'interessato, agli organismi competenti di cui ai successivi articoli; provvede, inoltre, alla cancellazione dalle liste di leva.

2. La reiezione della domanda deve avvenire con decreto e deve essere motivata dalla non rispondenza della documentazione prodotta a quanto previsto dagli articoli 1 e 2. Il Ministro della difesa dà comunicazione della motivazione e del decreto all'interessato, il quale ha facoltà, entro sessanta giorni dalla comunicazione, di ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente. Pendente il ricorso, la chiamata alle armi è sospesa fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva del tribunale.

3. L'accoglimento o la reiezione motivata dell'istanza devono essere comunicati entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione; trascorso tale termine l'istanza si intende accolta.

#### ART. 5.

##### *(Adempimenti ulteriori del Ministro della difesa).*

1. Il Ministro della difesa trasmette, contemporaneamente all'emanazione del decreto di accoglimento dell'istanza, comunicazione dell'avvenuta cancellazione dalle liste di leva:

a) al comitato nazionale per il servizio civile alternativo di cui all'articolo 6 ed al comitato regionale di cui all'articolo 7, nel caso in cui l'obiettore abbia optato per il servizio civile alternativo;

b) alla direzione della difesa popolare non violenta e al comitato regionale per la difesa popolare non violenta di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 10.

2. I predetti organismi provvedono alle competenze loro assegnate ai sensi dei successivi articoli.

## ART. 6.

*(Il comitato nazionale  
per il servizio civile).*

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il comitato nazionale per il servizio civile.

2. Il comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto; dura in carica tre anni ed è composto:

a) dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da sei rappresentanti, designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, della sanità, della pubblica istruzione, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e dell'agricoltura e delle foreste.

3. In corrispondenza di ogni membro effettivo viene designato un membro supplente.

4. Il comitato nazionale per il servizio civile provvede a:

a) compilare il registro nazionale degli obiettori di coscienza e predisporre, annualmente, una relazione da presentare al Parlamento sullo stato e sulle previsioni della consistenza numerica degli obiettori di coscienza e delle attività di servizio civile;

b) verificare le convenzioni in vigore con enti pubblici e privati, stipulate dai comitati regionali di cui all'articolo 7, per l'impiego di obiettori ai sensi della presente legge. In caso di mancanza dei requisiti richiesti, dandone preventiva comunicazione ai comitati regionali, provvede alla revoca della convenzione;

c) decretare il trasferimento degli obiettori da una regione all'altra, su richiesta degli interessati;

d) predisporre le disposizioni relative alle modalità di attuazione della presente legge, le quali dovranno poi essere emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ad assicurare il funzionamento di tale comitato, dotandolo di adeguate strutture e di apposito personale, tramite l'emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposito decreto.

#### ART. 7.

*(Il comitato regionale  
per il servizio civile).*

1. In ciascuna regione viene istituito il comitato regionale per il servizio civile.

2. Il comitato regionale è composto da:

a) il presidente della giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) tre membri designati dal consiglio regionale;

c) un rappresentante degli enti convenzionati;

d) un rappresentante degli obiettori di coscienza che prestino o abbiano prestato servizio civile alternativo in quella regione.

3. Il comitato regionale:

a) provvede all'assegnazione dell'obiettore ad un ente convenzionato su richiesta dell'obiettore;

b) stipula convenzioni con enti pubblici e privati, dopo aver accertato la rispondenza ai requisiti previsti dalla presente legge;

c) attua trasferimenti da un ente ad un altro, su richiesta degli obiettori e previa concessione del nulla osta dell'ente presso il quale è stato richiesto il trasferimento;

d) trasmette al comitato nazionale eventuali richieste di trasferimento ad altra regione;

e) disciplina la sorveglianza sulle attività di servizio civile nell'ambito regionale;

f) comunica al Ministro della difesa l'avvenuto espletamento del servizio civile alternativo da parte dell'obiettore di coscienza. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestiva comunicazione.

4. Qualora l'assegnazione dell'obiettore al servizio non avvenga entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Ministro della difesa dell'avvenuta cancellazione dalle liste di leva, si intende accolta la richiesta dell'obiettore ed iniziato il periodo di svolgimento del servizio.

#### ART. 8.

##### *(Il servizio civile).*

1. Il servizio civile può essere svolto presso enti pubblici e privati e non aventi scopo di lucro i quali:

a) si occupino di attività inerenti la pace e il disarmo; l'assistenza sociale e sanitaria, l'istruzione e la cultura; la difesa dell'ambiente e il patrimonio culturale; lo studio e la ricerca in materia di agricoltura biologica e di alimentazione; la protezione civile;

b) non impieghino gli obiettori di coscienza in posti di organico o in sostituzione di dipendenti che l'ente sarebbe tenuto ad assumere per obblighi di legge o per le proprie norme statutarie, né in sostituzione di lavoratori che si stiano avvalendo del diritto di sciopero;

c) non svolgano attività che, direttamente o indirettamente, siano connesse con la progettazione o lo studio o la propaganda o la produzione o il commercio di armi o di materiale bellico.

2. In presenza di specifica richiesta avanzata dall'obiettore di coscienza al momento della presentazione della domanda, la convenzione può essere stipulata con organismi che promuovano il servizio civile alternativo fuori dall'Italia, in progetti di cooperazione con i paesi colpiti da particolari emergenze sociali ed economiche.

## CAPO II.

### ART. 9.

*(La difesa popolare non violenta  
e la protezione civile).*

1. Per ridurre i pericoli di coinvolgimento in conflitti militari armati e per consentire una riduzione delle risorse richieste dalle Forze armate nazionali è istituita la difesa popolare non violenta.

2. Per difesa popolare non violenta si intende una difesa da una aggressione con mezzi non militari, basata sul principio secondo cui un popolo non può venire stabilmente dominato se non è disposto a collaborare con l'aggressore e se è capace di organizzare e gestire un diffuso boicottaggio delle comunicazioni, dei trasporti, degli approvvigionamenti, del morale degli invasori.

3. Per difesa popolare si intende inoltre una difesa sociale contro aggressioni alla salute, all'ambiente, agli equilibri ecologici essenziali alla vita: aggressioni dovute a catastrofi naturali e ad eventi, che abbiano avuto rilevanti conseguenze, causati da iniziative umane.

4. La difesa popolare non violenta è parte della protezione civile.

### ART. 10.

*(Le strutture  
della difesa popolare non violenta).*

1. Le strutture della difesa popolare non violenta sono:

a) il Ministro della difesa che ne assicura la direzione, il coordinamento e

ne affida la gestione ad un sottosegretario per la difesa popolare non violenta;

b) la direzione della difesa popolare non violenta a cui spetta il compito di stabilire gli orientamenti generali della difesa sociale, non armata, e ambientale del Paese. Detto organismo è composto, oltre che dal sottosegretario, da un rappresentante per ogni comitato regionale di cui alla lettera c);

c) i comitati regionali per la difesa popolare non violenta. Ad essi spetta la promozione, l'organizzazione, la direzione della difesa sociale, non armata, e ambientale del territorio. Detti organismi sono composti:

1) da un coordinatore regionale, nominato dalla direzione della difesa popolare non violenta;

2) da tre rappresentanti degli obiettori di coscienza che abbiano prestato o prestino il servizio in quella regione;

3) da tre rappresentanti nominati dal consiglio regionale;

4) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali;

5) da un rappresentante per ciascuna prefettura del territorio regionale;

d) il servizio della difesa popolare non violenta, composto da obiettori di coscienza che, ai sensi della presente legge, abbiano richiesto di essere assegnati a tale compito, integrato da altro personale civile e da esperti e tecnici eventualmente necessari a garantire continuità e piena operatività delle strutture e dei piani della difesa popolare non violenta.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo regolamenta con proprio decreto l'organizzazione, il personale e il funzionamento delle strutture di cui al presente articolo e stabilisce modalità e forme di coordinamento con le strutture e l'organizzazione della protezione civile. Nel contempo, gli obiettori di coscienza che

avessero optato per la difesa popolare non violenta e che non risultassero impiegabili in tale servizio, sono impiegati nel servizio civile previsto dalla presente legge.

3. Nel caso in cui il numero degli obiettori di coscienza disponibili non sia sufficiente a ricoprire ruoli previsti dal servizio nazionale della difesa popolare non violenta, il Ministro della difesa dispone l'impiego, a completamento di cittadini reclutati al servizio militare iscritti nelle liste di leva della regione a cui devono essere assegnati.

4. In caso di soprannumero, gli obiettori di coscienza in eccesso vengono impiegati nel servizio civile, nell'ambito della stessa regione.

#### ART. 11.

##### *(Adempimenti).*

1. Il Ministro della difesa trasmette, contemporaneamente all'emanazione del decreto di accoglimento dell'istanza dell'obiettore, comunicazione dell'avvenuta cancellazione dalle liste di leva:

a) alla direzione della difesa popolare non violenta;

b) alle commissioni regionali di cui all'articolo 10, le quali provvedono entro 30 giorni, ad assegnare al servizio gli obiettori, tenendo conto delle loro attitudini e delle loro competenze.

#### ART. 12.

*(Istituto di ricerca sui problemi del disarmo e della difesa popolare non violenta).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa promuove la costituzione di un istituto di ricerca sui problemi del disarmo e della difesa popolare non violenta, con il compito di sviluppare lo studio e la traduzione operativa dei metodi e delle tecniche di difesa popolare non violenta e dei problemi connessi con le scelte di disarmo.

2. Una cattedra di ricerca per la difesa popolare non violenta è istituita presso i corsi di laurea in Scienze politiche delle università italiane.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione provvede ad emanare le norme per l'attuazione di quanto stabilito al comma 2.

### CAPO III.

#### ART. 13.

*(Diritti e doveri  
degli obiettori di coscienza).*

1. I cittadini che prestano servizio civile o il servizio di difesa popolare non violenta ai sensi della presente legge hanno diritto allo stesso trattamento economico e previdenziale dei soldati di leva e godono delle stesse disposizioni di legge relative alla conservazione del posto di lavoro.

2. Ai cittadini che prestano servizio civile alternativo o il servizio di difesa popolare non violenta ai sensi della presente legge è vietato detenere e usare armi e munizioni pena il decadimento dal servizio.

3. I cittadini che prestano il servizio civile alternativo o il servizio di difesa popolare non violenta possono ottenere il rinvio di tale servizio nei casi e con le stesse modalità con cui è possibile il rinvio del servizio di leva.

4. Chi rifiuta di svolgere il servizio civile alternativo, di difesa popolare non violenta o militare, è punito con la reclusione fino a una durata massima equivalente alla durata del servizio stesso.

5. Il periodo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione ai fini degli obblighi di leva. Ai fini della esecuzione della pena si tiene conto dell'eventuale periodo di servizio già compiuto.

## ART. 14.

(Fondo per il servizio civile).

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso il Ministero del tesoro il fondo nazionale per il servizio civile alternativo degli obiettori di coscienza, da iscrivere con apposita voce nel bilancio dello Stato.

2. Il fondo è costituito:

a) da una quota parte delle somme attualmente iscritte per attività di servizi nel bilancio dei Ministeri di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6;

b) da una quota parte delle somme attualmente iscritte nel bilancio del Ministero della difesa pari al costo globale *pro-capite* di un soldato dell'esercito moltiplicato per il numero degli obiettori assegnati ai vari enti, associazioni e organizzazioni nell'anno precedente.

3. Il fondo è ripartito fra le regioni dal comitato nazionale per il servizio civile alternativo sulla base del numero degli obiettori impiegati e delle convenzioni stipulate al fine di garantire:

a) il trattamento economico degli obiettori di coscienza di cui all'articolo 13, comma 1;

b) i contributi necessari per il vitto e l'alloggio e quelli per la gestione del fondo di cui al comma 2 che vanno specificati nelle convenzioni stipulate e devono venire considerati integrativi degli interventi diretti degli enti, associazioni e organizzazioni convenzionate.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal servizio di difesa popolare non violenta si provvede ad istituire apposito capitolo nel bilancio del Ministero della difesa con equivalente riduzione di altri capitoli recanti stanziamenti per spese militari, in particolare quelli relativi a spese per armamenti.

## ART. 15.

*(Competenza  
della magistratura ordinaria).*

1. Per i reati previsti dalla presente legge, e comunque commessi dagli obiettori di coscienza, è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

## ART. 16.

*(Norme di sanatoria).*

1. Le domande di obiezione di coscienza presentate al Ministero della difesa, e ancora in attesa di risposta alla data di entrata in vigore della presente legge, sono istruite ai sensi della presente legge.

2. Le domande respinte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ripresentate ai sensi della presente legge.

## ART. 17.

*(Abrogazioni).*

1. È abrogata la legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche, integrazioni e norme di attuazione.

2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, resta in vigore per le parti non incompatibili con la presente legge.